Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(624)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1943-XXI, n. 62.
Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, numero 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

COMPITI ED ATTRIBUZIONI.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito in Roma col R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, è il Supremo Consiglio scientifico-tecnico dello Stato ed è posto alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha gestione autonoma.

Il Consiglio nazionale delle ricerche:

a) promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso tecnico del Paese;

b) esercita la consulenza per tutto ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato;

c) propone la formulazione e l'aggiornamento di una organica raccolta di norme tecniche di interesse generale.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini attinenti alla ricerca, il Consiglio, in conformità con le disposizioni e con le direttive del DUCE del Fascismo, Capo del Governo:

1) mantiene i contatti con le Amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici e privati per le questioni relative alle ricerche scientifiche ed alle loro applicazioni; 2) coordina l'attività degli istituti e laboratori di ricerca scientifica, sia pubblici, sia privati, ed esprime parere sulla loro istituzione, in quanto connessa con l'interesse generale del progresso scientifico e tecnico; 3) promuove la istituzione o la trasformazione di laboratori scientifici e, nei limiti delle sue disponibilità, ne assicura, anche in concorso con altri enti, il finanziamento; 4) assicura e coordina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, la partecipazione dell'Italia negli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale; 5) provvede, anche in eventuale concorso con altri enti, a dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche, a diffondere all'estero la conoscenza dell'attività italiana nel campo delle ricerche ed a raccogliere, classificare e rendere facilmente accessibile agli studiosi il materiale documentario e bibliografico che interessa il lavoro scientifico; 6) promuove e, nei limiti delle sue disponibilità, concede assistenza ed aiuto agli studiosi ed ai ricercatori provvedendo anche in particolare alla assegnazione di borse di studio ai ricercatori; 7) cura tutte le altre iniziative, che ritenga atte ad accrescere la diffusione delle conoscenze scientifiche e ad assicurare il progresso tecnico in Italia.

Nell'esplicazione dei compiti elencati nel comma precedente il Consiglio procede d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale e con i Ministeri eventualmente interessati.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso tutte le volte che ne è richiesto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo o dai Ministri su questioni od affari di carattere scientifico-tecnico.

Il Consiglio, quando il presidente lo ritenga necessario, esamina i quesiti, di cui al presente articolo, a mezzo di comitati speciali, costituiti di volta in volta con ordinanza del presidente.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le Amministrazioni interessate, provvede alla compilazione ed all'aggiornamento delle norme riguardanti: 1°) le modalità di accettazione e di collaudo di materiali, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari per usi scientifici e tecnici; 2°) l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

Le suddette norme sono approvate con Regio decreto su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministro per le corporazioni e con gli altri Ministri eventualmente interessati, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sentito il parere delle Corporazioni competenti. Gli enti, le associazioni e gli istituti che svolgono iniziative ed assolvono mansioni nel campo dell'attività normativa del Consiglio nazionale delle ricerche, ed in particolare quelli costituiti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono tenuti a conformare la propria opera alle direttive del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nulla è innovato nei riguardi delle costruzioni, degli impianti e del materiale, adibiti a servizi pubblici di trasporto, nonchè del materiale automobilistico in servizio pubblico e privato, ai quali provvede il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche. Parimenti nulla è innovato per quanto si riferisce all'esecuzione, al collaudo e alla protezione degli impianti e delle costruzioni che si eseguono a cura o sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e di quello delle comunicazioni.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha facoltà di eseguire, direttamente o per mezzo di istituti o laboratori ad esso coordinati, il collaudo di prodotti ed il collaudo e la taratura di apparecchi scientifici e tecnici, sia a richiesta delle pubbliche Amministrazioni, sia per commissione dei produttori od acquirenti interessati.

Sono esclusi i prodotti e gli apparecchi che rientrano nella competenza del Ministero dell'interno.

CAPO II.

ORGANI E LORO FUNZIONI.

Art. 5.

Gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche sono:

1) la Presidenza;
2) il Direttorio;
3) il Comitato centrale;
4) l'Ufficio centrale;
5) i Comitati nazionali;
6) le Commissioni di studio;
7) gli istituti scientifici o tecnici;
8) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vicepresidente.

Il presidente dirige tutta l'attività del Consiglio e ne ha la rappresentanza giuridica. Egli convoca e presiede gli organi di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente. In caso di urgenza prende, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza dei predetti due organi e tutti i provvedimenti conservativi, di cui si manifesti la necessità, con l'obbligo di riferirne agli organi collegiali competenti nella loro prima adunanza, per la ratifica.

Il presidente dipende direttamente dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al quale presenta annualmente una relazione sulla attività svolta dal Consiglio, sull'andamento dell'opera di ricerca in Italia e sui risultati ottenuti.

Il vice-presidente coadiuva il presidente ed esercita le attribuzioni che gli vengono da lui delegate.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è amministrato da un Direttorio, così costituito:

a) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) il vice-presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un rappresentante designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

d) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri:

per l'interno,
per l'Africa Italiana,
per le finanze,
per la guerra,
per la marina,
per l'aeronautica,
per l'educazione nazionale,
per l'agricoltura e foreste,
per i lavori pubblici,
per le comunicazioni,
per le corporazioni,
per la produzione bellica;

e) il Governatore della Banca d'Italia.

I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il segretario generale ed il vice-segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche fungono da segretari del Direttorio.

Il Direttorio provvede all'amministrazione del Consiglio ed in particolare delibera: 1) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; 2) le spese nei limiti del bilancio ed i provvedimenti, che importino oneri finanziari; 3) gli storni da sottoporre all'approvazione del Collegio dei revisori, di cui all'articolo seguente: 4) i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate del Consiglio; 5) l'assunzione, l'avanzamento ed il licenziamento, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite, del personale a carico del bilancio del Consiglio; 6) ogni altro provvedimento attinente alla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio.

Il Direttorio nomina nel suo seno un Comitato amministrativo, composto di non più di cinque membri, compreso il presidente, e può delegare ad esso, caso per caso, alcune delle facoltà che gli sono proprie, esclusi l'esame e l'approvazione dei bilanci, gli storni di fondi da categoria a categoria e le variazioni in aumento dei capitoli relativi a spese di materiale, di personale e generali. Ogni deliberazione del Comitato deve essere presentata per la ratifica, all'adunanza del

Direttorio, immediatamente successiva a quella in cui fu adottata.

I componenti del Direttorio non possono percepire emolumenti di carattere continuativo a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato ogni quadriennio con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed è composto di un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di due membri designati rispettivamente dal Ministero delle finanze e dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio effettua il riscontro della gestione e rivede i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, redigendo apposita relazione da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dal successivo art. 24.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è diretto, per quanto riguarda l'attività scientifico-tecnica, da un Comitato centrale, così costituito:

a) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) il vice-presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale di cui al precedente articolo 7;

d) i presidenti dei Comitati nazionali, di cui all'art. 13;

e) il segretario generale ed il vice-segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, che assumono le funzioni di segretari del Comitato centrale.

Il Comitato centrale: 1) delibera sulle questioni che investono l'attività generale del Consiglio; 2) determina le direttive per l'attività scientifica e tecnica del Consiglio e dei Comitati nazionali; 3) esercita l'alta sorveglianza sull'opera dei Comitati, delle Commissioni, degli Istituti e dei Laboratori del Consiglio e ne segue lo svolgimento; 4) formula le proposte di ordine scientifico-tecnico, da sottoporre al Direttorio per la esecuzione.

I componenti del Comitato centrale, ad eccezione del segretario generale e del vice-segretario generale, non possono percepire emolumenti di carattere continuativo a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alle adunanze del Comitato centrale sono invitati a partecipare con voto consultivo, qualora già non ne facciano parte per effetto del primo comma del presente articolo, anche coloro che, per lunghi servizi prestati nei Comitati nazionali, siano stati nominati consultori del Consiglio nazionale delle ricerche.

La nomina a consultore viene conferita per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, e può comportare l'assegnazione di una indennità annua fissa a carico del bilancio dello Stato, che deve essere determinata mediante deliberazione del Direttorio, da assoggettare all'approvazione del Ministero delle finanze.

Tale indennità non è corrisposta agli Accademici d'Italia, ai Senatori, ai Consiglieri nazionali ed ai dipendenti dello Stato in attività di servizio. Il numero dei consultori non può superare dieci.

Art. 10.

L'Ufficio centrale assicura, sotto la guida del presidente e secondo le direttive fissate dal Direttorio e dal Comitato centrale, lo svolgimento di tutte le attività che costituiscono i compiti istituzionali del Consiglio, valendosi, quando occorra, della collaborazione dei comitati nazionali, delle commissioni di studio e degli istituti e centri scientifico-tecnici dipendenti e coordinati. In particolare l'Ufficio centrale provvede alla istruttoria ed alla evasione delle pratiche di competenza del Consiglio, nonchè al disbrigo della relativa corrispondenza; assicura l'espletamento dei compiti di consulenza di cui all'art. 3; accoglie presso la propria sede le riunioni dei comitati e delle commissioni; provvede alla gestione patrimoniale e finanziaria unica del Consiglio, di cui al seguente art. 26, ai servizi di documentazione scientifica e tecnica ed alle relative raccolte, alle pubblicazioni periodiche e non periodiche, ai servizi di segreteria dei comitati e delle commissioni, alla biblioteca ed a tutti i servizi di carattere generale del Consiglio.

L'Ufficio centrale è costituito da personale statale retribuito con i fondi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da personale speciale, assunto dal Consiglio nazionale delle ricerche a carico del proprio bilancio.

Art. 11.

Il personale statale è composto da consiglieri, primi relatori e relatori a norma dell'art. 19.

Il personale statale assicura, sotto la guida del presidente, la continuità delle funzioni affidate all'Ufficio centrale.

Con decreto del presidente, uno dei consiglieri è incaricato delle funzioni di segretario generale del Consiglio ed uno dei consiglieri o primi relatori è incaricato delle funzioni di vice-segretario generale. Sotto la direzione della presidenza, uno di essi cura in special modo la parte tecnica, l'altro la parte amministrativa dell'attività del Consiglio. Tali incarichi hanno, di regola, la durata di un biennio e sono rinnovabili.

Con personale appartenente al ruolo statale del Consiglio si provvede, mediante ordinanza del presidente, allo esercizio delle funzioni di segretario dei Comitati nazionali e di quelle di direttore e di redattore capo delle pubblicazioni del Consiglio.

I funzionari del ruolo statale possono essere chiamati, con ordinanza del presidente, a far parte dei Comitati speciali, costituiti di volta in volta per esaminare i quesiti di cui all'art. 3. Essi possono altresì essere comandati, per deliberazione del Comitato centrale, ad assumere la direzione od a prestare servizio presso uno degli istituti, laboratori o centri di studio di cui agli articoli 15 e 17.

Art. 12.

Il personale speciale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, collabora col personale statale all'adempimento dei compiti assegnati all'Ufficio centrale. In particolare può essere affidato transitoriamente a membri del personale speciale il compito di segretario di un Comitato nazionale, ovvero di

direttore o redattore capo di una delle pubblicazioni del Consiglio, di cui al 4° comma dell'articolo precedente, qualora non sia possibile destinarvi un membro del personale statale.

Art. 13.

I Comitati nazionali sono organi di studio e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale si serve della loro collaborazione per l'adempimento di quelli fra i suoi compiti, indicati nell'art. 2, che hanno carattere scientifico-tecnico. I Comitati nazionali ed eventualmente le Commissioni di cui al seguente art. 14, possono essere designati come organi nazionali degli organismi internazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, n. 4.

I Comitati nazionali esercitano, per mandato del Comitato centrale, la vigilanza scientifico-tecnica sia sugli istituti, laboratori e centri di studio, assistiti o dipendenti dal Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi degli articoli 15 e 17, sia sulle Commissioni di studio, ai sensi dell'art. 14. L'esercizio di tale vigilanza può essere delegato, per un tempo determinato, ad uno o più membri del Comitato, i quali in quest'ultimo caso costituiscono una Commissione di vigilanza.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati e su proposta del presidente sentito il Comitato centrale, vengono determinati il numero e la denominazione dei Comitati nazionali.

Il presidente, con la preventiva approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, nomina i componenti dei singoli Comitati ed assegna loro le cariche in seno ai Comitati stessi.

All'attività di ogni Comitato presiede un Consiglio direttivo, composto del presidente, di due a quattro membri del Comitato, di cui uno o più con qualifica di vice-presidente, e di un segretario. Se il Comitato è diviso in reparti, il Consiglio direttivo è composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti di reparto e di uno o due segretari.

Il Consiglio direttivo, oltre ad avere il governo del Comitato, ne assicura la continuità della funzione consultiva, esprimendo il proprio parere in tutti i casi, in cui non sia necessario ed opportuno riunire il Comitato, ovvero interpellare i suoi componenti od alcuni di essi.

Al termine di ciascun esercizio ogni Comitato nazionale trasmette al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche un rapporto sull'opera svolta durante l'anno.

Tutti i componenti dei Comitati nazionali durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati. I componenti il Consiglio direttivo cessano dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.

I componenti dei Comitati nazionali non possono percepire, per l'adempimento delle funzioni di cui al presente articolo, emolumenti di carattere continuativo a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 14.

Le Commissioni di studio svolgono la loro attività nel campo scientifico-tecnico e sono incaricate di promuovere e di curare l'esame di determinati argomenti, di affrontare le soluzioni di specifici problemi e di raccogliere e fornire dati e giudizi su questioni di particolare interesse.

Le Commissioni vengono costituite con ordinanza del presidente, sentito di regola il Comitato centrale, eventualmente su proposta di un Comitato nazionale.

L'opera di ciascuna Commissione di studio è sottoposta alla vigilanza scientifico-tecnica di uno o più Comitati nazionali. Ogni Commissione di studio, ultimato il compito affidatole o, se questo richiede più di un anno, al termine di ciascun esercizio, redige un rapporto sull'opera svolta e lo trasmette al presidente per il tramite del Comitato o dei Comitati predetti.

Le Commissioni hanno di regola carattere temporaneo e vengono sciolte con ordinanza del presidente, sentito il Comitato centrale, quando abbiano esaurito il loro compito o quando il Comitato centrale giudichi che, per qualunque motivo, la loro attività non dia più frutti adeguati allo scopo per cui la Commissione fu istituita.

In ogni caso tutti i componenti di ciascuna Commissione durano in carica per non più di un quadriennio e possono essere confermati, qualora la Commissione non venga sciolta. Vale anche per essi il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 15.

In esecuzione dei numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 2, il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale e con gli altri Ministeri interessati, ha la facoltà di assistere istituti e laboratori dello Stato, di enti o di privati, per contribuire allo sviluppo di particolari studi e ricerche. In base a detta facoltà possono essere stipulate apposite convenzioni di durata limitata rinnovabili per la creazione di centri di studio del Consiglio presso i predetti istituti e laboratori.

Ai direttori di detti istituti e laboratori non può essere assegnata, a carico del Consiglio, alcuna retribuzione continuativa. Ad essi può peraltro essere attribuito con decisione da prendersi anno per anno al termine dell'esercizio e da applicarsi per il successivo esercizio uno speciale compenso a titolo di incarico. La decisione circa l'assegnazione e l'ammontare di tale compenso viene presa dal Direttorio, su proposta del Comitato o dei Comitati, incaricati della vigilanza, nonchè del Comitato centrale, ed in base ad una apposita relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno dal Centro, secondo le direttive del Consiglio.

Per il personale eventualmente assunto dai predetti istituti e laboratori, in quanto centri di studio del Consiglio, e retribuito ad esclusivo carico del suo bilancio, valgono le norme relative al personale degli istituti e laboratori propri del Consiglio di cui agli articoli 17 e 21.

Anche gli istituti e laboratori non sussidiati dal Consiglio possono, al termine di ogni esercizio, avanzare domande al Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere aiuti e compensi in base all'opera da essi svolta. Su tali domande delibera il Direttorio su proposta del Comitato centrale, sentiti i Comitati nazionali competenti.

Art. 16.

Gli istituti, gli enti e le commissioni, creati presso le varie Amministrazioni dello Stato od istituiti in virtù di speciali provvedimenti legislativi con finalità scientifiche e tecniche, pur conservando la loro autonomia, debbono prendere accordi — per il tramite delle Amministrazioni interessate — con il Consiglio

nazionale delle ricerche, per coordinare la propria attività con quella generale svolta dal Consiglio stesso.

Gli istituti ed i laboratori di ricerca scientifica, appartenenti a privati, debbono anch'essi coordinare la propria attività con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche. La creazione da parte di privati, di istituti o laboratori scientifici quando la loro attività non sia limitata allo stretto ambito aziendale, è sottoposta all'autorizzazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che la concede con proprio decreto, sentiti i Ministeri interessati e previo parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Accordi analoghi a quelli previsti dal primo comma del presente articolo, debbono essere presi col Consiglio nazionale delle ricerche dalle associazioni culturali di carattere scientifico o tecnico, alle quali il Consiglio può inoltre concedere, per deliberazione del Comitato centrale, il proprio patrocinio per una durata di tempo limitata a non oltre un quadriennio, con facoltà di rinnovo.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a fornire agli istituti, enti, commissioni ed associazioni di cui sopra il sussidio della sua consulenza.

Art. 17.

Qualora, per lo svolgimento di un determinato ordine di ricerche o per il conseguimento di determinati scopi scientifico-tecnici, non sia possibile affiancare l'opera di istituti e laboratori esistenti nei modi previsti dall'art. 15, il Consiglio ha facoltà nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, di creare istituti, laboratori o centri di studi propri, incorporando eventualmente in essi, previ accordi con le autorità interessate, istituti o laboratori preesistenti.

L'alta vigilanza su ciascun istituto, laboratorio o centro del Consiglio è esercitata secondo le disposizioni del secondo comma dell'art. 13.

In luogo che ad una Commissione di vigilanza l'alta direzione dell'Istituto può, per deliberazione del Comitato centrale, essere affidata ad un presidente, ovvero ad un Consiglio direttivo ed eventualmente anche ad un Comitato di presidenza, quando ciò sia richiesto dalle funzioni affidate all'Istituto o quando di detti organi debbano far parte rappresentanti di Amministrazioni statali o di altri enti. I componenti di tali organi durano in carica un quadriennio, salvo conferma; essi non possono percepire emolumenti di carattere continuativo a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il personale di ciascun istituto, laboratorio o centro del Consiglio è costituito da un direttore, dal personale scientifico-tecnico (suddiviso eventualmente in capi reparto, capi sezione, ricercatori, aiuti ricercatori e allievi interni) e dal personale ausiliario (tecnico, di segreteria e subalterno).

Il direttore dell'Istituto, laboratorio o centro presenta annualmente una relazione sull'opera svolta all'organo preposto alla rispettiva vigilanza, che la trasmette col proprio parere al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Qualora il direttore o altri membri del personale siano già stipendiati da altre Amministrazioni o godano comunque di assegni fissi a carico del bilancio dello Stato, si applicano ad essi le disposizioni previste dal 2° comma dell'art. 15.

CAPO III.

PERSONALE.

Art. 18.

Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sono nominati per decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Il presidente ed il vice-presidente assumono, anche agli effetti economici e per la durata della carica, rispettivamente il 2° ed il 3° grado gerarchico. All'atto di assumere la carica essi debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re Imperatore, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio affidatomi con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio ed avendo soltanto di mira il pubblico bene e l'interesse supremo dello Stato.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni, o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Il presidente giura nelle mani del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; il vice-presidente nelle mani del presidente.

Le funzioni di presidente o di vice-presidente possono essere conferite per incarico ed eventualmente per durata anche inferiore al quadriennio, a personale statale. In tal caso detto personale continua ad appartenere al proprio ruolo e ad esercitarne le funzioni con l'inerente trattamento a carico dell'Amministrazione interessata, ricevendo l'eventuale eccedenza dello stipendio e del supplemento di servizio attivo a carico dello speciale capitolo, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Qualora il presidente ed il vice-presidente risiedano, per il posto cui organicamente appartengano, fuori Roma, ad essi è corrisposta, in aggiunta al trattamento di cui al precedente comma, una indennità da stabilire con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze e col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 19.

Il personale statale di cui all'art. 11 è costituito dal seguente ruolo di gruppo *A*:

Grado	Qualifica	N. dei posti
4°	Consiglieri	5
5°	Primi relatori	5
6°	Relatori	7

I relatori sono nominati per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Comitato centrale del Consiglio nazionale delle ricerche ed in seguito a concorso per esami fra funzionari appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato di grado non inferiore al settimo o fra persone, che abbiano conse-

guito il diploma di laurea da almeno otto anni e che il Comitato centrale riconosca di singolare competenza.

I bandi di concorso ai posti di relatore, con l'indicazione dei titoli specifici che si richiedono dal concorrente, sono formulati dal Comitato centrale e sottoposti al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che ne dispone la pubblicazione con proprio decreto.

Le promozioni a primo relatore ed a consigliere sono effettuate per merito comparativo rispettivamente fra i relatori ed i primi relatori, che abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo nel grado.

Le promozioni vengono conferite per decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, per iniziativa del Comitato centrale del Consiglio. La promozione a consigliere ha luogo in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

All'atto di assumere la carica, gli impiegati del ruolo statale debbono prestare giuramento nelle mani del presidente, secondo la formula riportata nel precedente articolo.

Al personale statale si applicano integralmente, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, giusta i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 20.

Il personale speciale dell'Ufficio centrale viene assunto direttamente dal Consiglio nazionale delle ricerche su proposta del Comitato centrale e con deliberazione del Direttorio. Esso è diviso in:

ruolo scientifico-tecnico;
ruolo amministrativo;
ruolo ausiliario.

L'assunzione è fatta di volta in volta ed in relazione alle effettive esigenze di servizio dell'Ufficio centrale ed alle disponibilità di bilancio, mediante contratti a termine di durata non superiore ad un quinquennio, salve rinnovazioni, fissanti ogni norma relativa al rapporto d'impiego o di locazione d'opera ed informati, in quanto possibile, alle condizioni che regolano l'assunzione del personale di categoria similare dipendente dallo Stato.

Le retribuzioni iniziali, le quali, di regola, devono essere contenute entro i limiti di quelle stabilite al medesimo titolo per i dipendenti statali di categoria similare sono determinate anche in relazione ai particolari requisiti di specializzazione posseduti dal personale da assumere, nonchè alla durata ed importanza dell'attività esercitata dal personale medesimo nella materia inerente alle funzioni annesse ai posti da conferire ed alle benemerenze acquisite nel campo scientifico e tecnico.

Peraltro le retribuzioni massime delle carriere del personale di cui al presente articolo non possono superare:

a) per i funzionari con qualifica di dirigenti nel ruolo tecnico, quelle stabilite per il personale statale di grado quarto;

b) per i funzionari del ruolo tecnico che, pur non avendo la qualifica di dirigenti, esplichino mansioni di concetto, e per i funzionari del ruolo amministrativo, quelle stabilite per il personale statale dei corrispondenti gruppi *A* e *B*, sino al grado 6° incluso;

c) per il personale con mansioni d'ordine e per il personale subalterno, quelle stabilite per i corrispondenti gruppi dei dipendenti statali.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale a carico del proprio bilancio mediante assicurazione regolata da apposita convenzione, approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con il Ministro per le finanze. Le quote di premio a carico del Consiglio e dell'impiegato, sono pari, rispettivamente, al 12 per cento ed al 3 per cento del solo stipendio. Da dette quote saranno rispettivamente dedotte le contribuzioni eventualmente dovute dal Consiglio e dal personale per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia. L'integrazione occorrente per raggiungere la contribuzione dovuta dal personale per detta assicurazione resterà a carico dell'interessato e sarà pertanto trattenuta sulle rispettive competenze.

Al personale speciale possono essere concessi, con deliberazione del Direttorio, premi di operosità e rendimento nei limiti, con le norme ed alle condizioni vigenti in materia per i dipendenti statali di gruppo e grado corrispondenti.

Il personale speciale è equiparato, nei limiti della durata del contratto d'impiego o di locazione d'opera, al personale statale nei riguardi delle disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi.

Art. 21.

Il personale degli istituti, laboratori e centri del Consiglio, retribuito a carico del Consiglio medesimo ai sensi dei precedenti articoli 15 e 17, viene assunto con le norme e con le modalità fissate dal precedente art. 20 per il personale speciale dell'Ufficio centrale. La retribuzione massima di carriera del direttore e dei capi reparto non può superare quella dei funzionari statali rispettivamente di grado 4° e 5°; per la retribuzione delle altre categorie di personale valgono le norme di cui al precedente articolo, comma terzo e quarto, lettere *b*) e *c*).

Per i posti di direttore e di capo reparto negli istituti, laboratori o centri di Consiglio, si provvede di regola mediante pubblico concorso, deliberato dal Direttorio su proposta del Comitato centrale e bandito dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

In caso di assunzione per concorso, il contratto può essere a tempo indeterminato e contemplare possibilità di carriera conformi con quelle previste nell'articolo 19 per il personale statale dell'Ufficio centrale; il limite per il collocamento a riposo di tale personale può essere fissato al settantesimo anno di età.

Art. 22.

Per i relatori ed i primi relatori dell'Ufficio centrale le attribuzioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, per il Consiglio d'amministrazione e per la commissione di disciplina sono esercitate rispettivamente dal Direttorio e da una Commissione composta del presidente, del vice-presidente, del segretario generale e di due consiglieri, nominati dal presidente per un biennio e confermabili.

Gli stessi organi esercitano le medesime attribuzioni, in quanto compatibili con i termini del contratto d'impiego o di locazione d'opera, nei riguardi del personale degli istituti, laboratori o centri del Consiglio e del personale speciale dell'Ufficio centrale.

Art. 23.

Le funzioni inerenti ai posti di consigliere, primo relatore e relatore possono essere, in caso di vacanza dei posti medesimi, conferiti per incarico a professori universitari di ruolo, a personale scientifico-tecnico di grado equivalente di altri istituti sperimentali dipendenti dallo Stato o posti sotto la sua vigilanza, e ad ufficiali delle Forze armate dei gradi corrispondenti, in attività di servizio, comandati presso il Consiglio, intendendosi istituita la posizione di comando, laddove gli ordinamenti dei personali contemplati dal presente comma non la prevedano.

Il conferimento dell'incarico ha luogo con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo assenso dell'Amministrazione cui il personale appartiene.

La durata dell'incarico non può eccedere un quadriennio ed è rinnovabile. Essa può comportare la corresponsione di una indennità a carico del Consiglio, che deve essere determinata mediante deliberazione del Direttorio da assoggettare all'approvazione del Ministero delle finanze. Il personale, peraltro, continua ad appartenere al proprio ruolo e può essere autorizzato a continuare nell'esercizio delle relative funzioni, con l'inerente trattamento a carico dell'Amministrazione interessata.

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 24.

Le entrate del Consiglio sono costituite: *a*) da un contributo annuo a carico dello Stato; *b*) dai redditi dei propri fondi; *c*) dai contributi di enti, istituti, associazioni o privati; *d*) dai proventi della vendita delle pubblicazioni e dai rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri enti o di privati.

I fondi del Consiglio sono amministrati dal Direttorio, giusta l'art. 7, e la revisione dei conti è compiuta dal Collegio di cui all'art.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono sottoposti non oltre, rispettivamente, il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, all'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 25.

L'anno finanziario decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in appositi capitoli della parte ordinaria, sono stanziate le somme necessarie per le spese inerenti alla presidenza di cui all'art. 18, ai consultori di cui all'art. 9 ed al personale statale di cui agli articoli 11 e 19, nonchè al contributo annuale a carico dello Stato di cui all'articolo precedente. Detto contributo viene versato in due rate semestrali anticipate nei mesi di luglio e gennaio di ciascun esercizio.

Art. 26.

La gestione patrimoniale e finanziaria è unica per tutti gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, compresi i Comitati nazionali, le Commissioni di studio e gli istituti, laboratori o centri del Consiglio medesimo. I servizi amministrativi e contabili sono svolti per tutti dall'apposito reparto dell'Ufficio centrale.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono unici per tutta l'amministrazione del Consiglio.

Potrà farsi eccezione alle disposizioni anzidette, con motivata deliberazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi caso per caso, per quegli organismi di ricerca o di studio, il cui finanziamento non sia a prevalente carico del Consiglio nazionale delle ricerche.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 27.

All'entrata in vigore del presente decreto il presidente, il vice presidente ed i consiglieri, che siano stati nominati ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114 — convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569 — cesseranno dalla carica restando nel ruolo della Amministrazione statale di appartenenza, col grado presso di questa organicamente rivestito.

Art. 28.

Entro sei mesi dalla costituzione della Presidenza ai termini del presente decreto, il presidente e il vice-presidente procederanno all'inquadramento, nel ruolo previsto dal precedente art. 19, dei consiglieri e dei relatori-ricercatori, attualmente in servizio, non nominati ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569.

Ove, a seguito di tale inquadramento, taluno dei consiglieri o dei relatori-ricercatori in servizio risulti esuberante e non possa essere mantenuto in soprannumero per l'assolvimento di incarichi speciali — salvo riassorbimento con le prime successive vacanze — potrà esserne proposto il passaggio nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato.

Detto passaggio sarà disposto con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con il Ministro interessato e potrà aver luogo, eventualmente, anche in soprannumero rispetto ai posti in organico, salvo riassorbimento nelle prime successive vacanze.

Art. 29.

Entro i medesimi termini previsti dall'articolo precedente, il presidente ed il vice-presidente esamineranno la situazione del personale speciale dell'ufficio centrale e del personale comunque retribuito a carico del Consiglio presso gli Istituti, laboratori e centri di studio di cui agli articoli 15 e 17.

Il presidente presenterà al Direttorio le proposte necessarie per il licenziamento del personale, che sarà giudicato disadatto o superfluo, e per la trasformazione dei rapporti d'impiego o di locazione d'opera del rimanente personale, in modo che essi diventino conformi con le prescrizioni del presente decreto.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 30.

Il Consiglio può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali, ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le Amministrazioni statali, dalla Regia avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 31.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le tasse telegrafiche e telefoniche, il Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè i suoi istituti, laboratori, centri, comitati e commissioni, anche se costituiti con il contributo di enti o di privati, sono parificati, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri del Consiglio.

Art. 32.

Tutti i tipografi, i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche, sia non periodiche, e comunque interessanti la scienza e la tecnica, debbono, entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegue la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con una ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a lire 50.

Art. 33.

Il R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114 — convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569 — è abrogato, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 17. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1943-XXI, n. 63.

Istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, contenente disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1507;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo l'art. 7 del R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*bis*. — È istituita la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale è nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata o di ammiraglio di squadra o di generale di squadra aerea.

Egli coadiuva il Capo di Stato Maggiore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio Stato Maggiore Generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale di divisione o di brigata del Regio esercito o un ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica.

Allo Stato Maggiore Generale di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti dal Capo di Stato Maggiore Generale fra quelli delle diverse Forze armate.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale ed il generale o ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, nonchè gli ufficiali addetti ai sensi del precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna Forza armata ».

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal 6 febbraio 1943-XXI, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 ottobre 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiume Morto » di pertinenza, come dagli atti, Pirolo Enrico fu Luigi, Pirolo Giuseppe, Vittorio fu Enrico, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pirolo Enrico fu Luigi usufruttuario, Pirolo Giuseppe, Vittorio fu Enrico proprietari, al foglio di mappa n. 11, particella 3 e foglio n. 12, particella 47, per la superficie complessiva di ha. 1.39.31 e con l'imponibile di L. 222,89.

Il sopradescritto fondo confina con i fondi di proprietà Liccardo-Tessitore Emilia, Pirolo Luigi ed altri, fu Giuseppe, con il fondo di proprietà Franzese Gabriele fu Giovanni, con i fondi di proprietà Ruffo Renata ed altri di Pietro, Migliaccio Gioacchino ed altri fu Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 dicembre 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 201. — D'ELIA

(736)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dei piroscafi « Pertusola » e « Anna Maria » e del motoveliero « Romilda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 83, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Pertusola*: dalle ore zero del 1° dicembre 1942;

Piroscafo *Anna Maria*: dalle ore zero del 20 ottobre 1942;

Motoveliero *Romilda*: dalle ore 18 del 15 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 319.

(725)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « S. Giovanni ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1941-XX, registro n. 13 Marina, foglio n. 33, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *S. Giovanni*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 10 del 1° settembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 320.

(726)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Salvatore Padre ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13 Marina, foglio n. 31, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Salvatore Padre*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 9 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 321.

(727)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Togo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Togo*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 1° dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 322.

(728)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Paola Giovanna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 24, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Paola Giovanna,* già iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 4 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 323.

(729)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Marco Polo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 248, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Marco Polo,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 26 luglio 1942-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 324.

(730)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Sostituzione di un membro del Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire fiere, mostre ed esposizioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito, presso il Ministero delle corporazioni, un Comitato per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni ed apporta modificazioni alle competenze e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1939-XVII, 6 febbraio, 20 settembre, 23 dicembre 1940-XIX e 3 dicembre 1941-XX;

Vista la lettera n. 103538, dell'8 settembre 1942-XX della Confederazione fascista dei commercianti;

Decreta:

L'Ecc. gr. uff. dott. Guglielmo Montani è chiamato a far parte del Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire fiere, mostre ed esposizioni, modificato con Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti, in sostituzione del Cons. naz. dott. Giorgio Molfino.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(785)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Masinari Giovanni dall'incarico di procuratore di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 24 maggio 1927-V, n. 2410, col quale, fra gli altri, il sig. Masinari Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto in data 29 dicembre 1942-XXI rogito Teppati, mediante il quale il predetto sig. Masinari Giovanni ha rinunziato al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Masinari Giovanni cessa dall'incarico di procuratore del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(766)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° marzo 1943-XXI.
Obbligo della vaccinazione antiaftosa per gli animali destinati alla monticazione e al pascolo vagante.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che l'afta epizootica manifesta in talune parti del territorio nazionale una maggiore tendenza alla diffusione;

Considerata la necessità di adottare speciali misure di profilassi per il bestiame, sensibile alla malattia, che si sposta per ragioni di pascolo nei territori minacciati dalla infezione;

Considerati i favorevoli risultati ottenuti nei decorsi anni con la vaccinazione antiaftosa degli animali destinati ai pascoli estivi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Gli animali bovini, ovini, caprini e suini destinati alla monticazione e quelli destinati al pascolo vagante, debbono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa, almeno 20 giorni prima della partenza dalle sedi invernali.

Sono esclusi dall'obbligo della vaccinazione gli animali che, al momento della partenza, risultino vaccinati da non oltre tre mesi e quelli che abbiano subito la malattia da non oltre quattro mesi.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle provincie della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Il Governatore di Roma ed i prefetti delle Provincie interessate sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(802)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 febbraio 1943-XXI.
Autorizzazione alla G.I.L. ad accettare la donazione di una villa sita nel territorio del comune di Trezzo d'Adda disposta dalla Società anonima Tessili Italiani.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto di donazione n. 2453/951 di rep. del 28 gennaio 1943-XXI a rogito dott. Mario Leidi, notaio di Bergamo, con il quale il presidente della Società anonima Tessili Italiani ha donato alla Gioventù italiana del Littorio la villa Concesa nel comune di Trezzo d'Adda;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di approvare l'accettazione della donazione disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio dalla S. A. Tessili Italiani, rappresentata dal suo presidente dott. gr. uff. cav. del lavoro Canto Bruno, della villa Concesa, sita nel territorio del comune di Trezzo d'Adda, alle condizioni stabilite nel predetto rogito notaio Mario Leidi n. 2453/951 repertorio, del 28 gennaio 1943-XXI, registrato il 29 gennaio 1943, n. 272, vol. 95.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(738)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 febbraio 1943-XXI.
Autorizzazione alla G.I.L. ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Corato.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il comune di Corato (Bari), con delibera 26 marzo 1938, n. 41, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, ha deliberato di donare alla Gioventù italiana del Littorio, il terreno sul quale sorge la Casa della G.I.L.;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Ritenuta l'opportunità di accettare tale donazione;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Corato la donazione del terreno su cui è stata costruita la Casa della G.I.L., della estensione di mq. 5071 (cinquemilasettantuno), compreso tra le vie Abignenti da Sarno - Trani - Bronzetti e San Domenico, sito nel comune di Corato (Bari), e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Bari a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 642 del 22 febbraio 1943 relativo al listino delle lampade per centrali telefoniche

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 642 del 22 febbraio c. a. ha stabilito come appresso i prezzi di vendita delle lampade per centrali telefoniche:

lampade con voltaggio sino a 30 volta L. 6,37 l'una;
lampade con voltaggio oltre 30 volta L. 7,86 l'una.

I suddetti prezzi s'intendono per ordinazioni d'importo non inferiore a L. 150 e per merce resa franco domicilio del cliente, imballo da fatturare al costo.

Sui suddetti prezzi dovranno essere praticati gli sconti attualmente d'uso nei riguardi dei singoli clienti.

(803)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 marzo 1943-XXI - N. 44

Albania (I)	6,26	Islanda (I)	2,989,
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,85
Id. 3,50 % (1902)	84,30
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	89,975
Redimib. 3,50 % (1934)	80,10
Id. 5 % (1936)	94,675
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,60
Id. 5 % (1949)	94,85
Id. 5 % (15-2-50)	94,025
Id. 5 % (15-9-50)	94,075
Id. 5 % (15-4-51)	94,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª pubblicazione). Avviso n. 42.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 476560, 6ª serie, di L. 350,05 (trecentocinquanta e 5 cent.), rilasciata il 21 marzo 1941 dall'Esattoria comunale di Arezzo, per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Carcano Emilio fu Baldassarre e Rossi Dina di Angiolo, secondo l'art. 10 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Carcano Emilio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 976911, serie 8ª, di L. 85 (ottantacinque), rilasciata il 18 agosto 1941-XIX, dall'Esattoria comunale di Avellino, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Dalla Sala Alfonso di Carmine, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Della Sala Alfonso di Carmine, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 5ª, n. 510409, di L. 100 e n. 786340, di L. 200, rilasciate dall'Esattoria comunale di Campobasso, rispettivamente il 30 settembre e il 23 dicembre 1940, pel versamento della 1ª e 2ª rata (la prima) e della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Reale Giacomo fu Angelantonio, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Reale Giacomo fu Angelantonio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 405136, serie 3ª, di L. 66,75 (sessantasei e 75 cent.), rilasciata il 6 marzo 1940 dall'Esattoria comunale di Arezzo, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Caccialupi Ugo fu Raffaello, secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Caccialupi Ugo fu Raffaello, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 414027, serie 9ª, di L. 120 (centoventi), rilasciata il 20 febbraio 1939-XVII, dall'Esattoria comunale di Ferrara, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Tagliani Emilio di Tomaso, secondo l'art. 416 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Tagliani Emilio di Tomaso, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 908301, serie 3ª, di L. 83,30 (ottantatre e trenta), rilasciata il 9 dicembre 1940 dall'Esattoria comunale di Ripi, per il versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Cavalli Giacomo, Italo, Umberto e Michele di Pietro, secondo l'art. 38 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cavalli Umberto di Pietro, Ripi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

(32) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il precedente decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, n. 54303, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a 16 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre dello stesso anno;

Veduto il successivo decreto 30 settembre 1941-XIX, n. 38094, col quale detto concorso venne prorogato a tutto il 31 dicembre del medesimo anno;

Veduta la *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 19 aprile 1942-XX, nella quale è pubblicato il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Veduta la graduatoria formulata dalla predetta Commissione in seduta del 10 dicembre 1942-XXI;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a 16 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1940-XIX:

1. Bajetto Maria . . . . . punti 64,625
2. Quaglia Margherita . . . . . » 62,583
3. Caffino Giovanna . . . . . » 58,500
4. Rolfo Maria Teresa . . . . . » 57,805
5. Depetris Caterina . . . . . » 57,687
6. Picca Cesa Teresa . . . . . » 57,077
7. Braida Mercede . . . . . » 56,683
8. Podio Domenica . . . . . » 56,680
9. Bertone Elisa . . . . . » 56,549
10. Granneris Adriana . . . . . » 56,465
11. Giuffredi Cesarina . . . . . » 56,142
12. Giannuzzi Margherita . . . . . » 55,737
13. Galvagno Agnese . . . . . » 55,586
14. Torretta Vittoria . . . . . punti 55,343
15. Venturino Rosina . . . . . » 54,862
16. Meriani Anna Maria . . . . . » 54,582
17. Martini Maria . . . . . » 54,408
18. Chiarle Pierina . . . . . » 53,778
19. Tasselli Flora . . . . . » 53,743
20. Pinna Antonia . . . . . » 53,546
21. Arduino Giovanna . . . . . » 53,436
22. Ruatta Giacomina . . . . . » 53,232
23. Manardo Angela . . . . . » 52,991
24. Rabbia Giovanna . . . . . » 52,519
25. Zontone Palmira . . . . . » 52,349
26. Barbero Anna . . . . . » 51,622
27. Mola Margherita . . . . . » 51,368
28. Cena Maria . . . . . » 51,268
29. Cauda Anna . . . . . » 49,687
30. Tarditi Maria . . . . . » 49,580
31. Soria Irma . . . . . » 49,488
32. Ballesio Anna . . . . . » 49,461
33. Zagnoli Argentina . . . . . » 49,170
34. Cellario Caterina . . . . . » 49,123
35. Rosso Venanzia . . . . . » 49,090
36. Bosetto Maria . . . . . » 48,941
37. Enrico Alma . . . . . » 48,895
38. Raffucci Giuseppina . . . . . » 48,785
39. Livieri Maria . . . . . » 48,479
40. Longo Teresa . . . . . » 48,415
41. Boetti Fiorina . . . . . » 48,093
42. Marengo Caterina . . . . . » 47,423
43. Rasero Maria . . . . . » 46,926
44. Fregoli Olga . . . . . » 46,812
45. Ossola Eugenia . . . . . » 46,752
46. Chiappo Teresa . . . . . » 46,660
47. Poggioli Armida . . . . . » 46,318
48. Dono Noemi . . . . . » 45,593
49. Cesco Rosso Elvira . . . . . » 45,437
50. Deltetto Caterina . . . . . » 45,250
51. Anselmi Cesarina . . . . . » 45,196
52. Carbone Caterina . . . . . » 45,125
53. Conte Giovanna Maria . . . . . » 44,964
54. Salvadori Rina . . . . . » 44,937
55. Lanzardo Teresa . . . . . » 44,250
56. Sabatini Irma . . . . . » 43,978
57. Lettry Maria . . . . . » 42,737
58. Levrone Domenica . . . . . » 42,625
59. Carattini Adele . . . . . » 42,008
60. Musso Elda . . . . . » 40,911
61. Buffa Teresa . . . . . » 40,792
62. Gardini Irma . . . . . » 40,558
63. Marchisa Teresa . . . . . » 37,143

Ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 9 febbraio 1943-XXI

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il proprio decreto odierno di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai 16 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 37 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vedute le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che le ostetriche Venturino Rosa e Martini Maria, classificate rispettivamente al 15° e 17° posto della graduatoria di merito, nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di essere assegnate a sedi indicate da altre concorrenti che le precedono nella graduatoria stessa e che pertanto le suddette ostetriche, allo stato degli atti non hanno diritto ad alcuna assegnazione;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra l'ostetrica Chiarle Pierina, classificata al 18° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai 16 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940-XIX, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Baietto Maria, condotta comunale di Cossano Belbo;
2) Quaglia Margherita, condotta comunale di Dronero;
3) Caffino Giovanna, condotta comunale di Neive;
4) Rolfo Maria Teresa, condotta comunale di Costigliole Saluzzo;
5) Depetris Caterina, condotta comunale di Bagnolo Piemonte;
6) Picca Cera Teresa, condotta comunale di Paesana;
7) Braida Mercede, condotta comunale di Canale;
8) Podio Domenica, condotta comunale di Casalgrasso;
9) Bertone Elisa, condotta comunale di Savigliano (frazione Levaldigi);
10) Graneris Adriana, condotta comunale di Barge;
11) Giuffredi Cesarina, condotta consorziale Serralunga d'Alba-Sinnio;
12) Giannuzzi Margherita, condotta consorziale Casteldelfino-Bellino-Pontechianale;
13) Galvagno Agnese, condotta comunale Niella Tanaro;
14) Torretta Vittoria, condotta consorziale Castelletto Uzzone-Pezzolo V. Uzzone;
15) Merlati Anna Maria, condotta consorziale Castellino Tanaro-Igliano-Marsaglia;
16) Chiarle Pierina, condotta consorziale Trezzo Tinella-Neviglie.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 9 febbraio 1943-XXI

Il Prefetto

(776)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

GRADUATORIA DELLE CANDIDATE

N.	Candidata	punti
1.	Mascagni Magnini Lavinia	punti 62,968
2.	Guidacci Stacchini Virginia	» 62,406
3.	Biffoli Falli Ada	» 61,062
4.	Batistini Margherita	» 59,781
5.	Farsetti Biagini Orlanda	» 57,781
6.	Verdiani Temi	» 56,718
7.	Cavini Sara	» 56,531
8.	Parrini Viviani Palmira	» 56,406
9.	Tintori Antonietta	» 55,625
10.	Riccò Romelia	» 55,062
11.	Morosi Cioli Rita	» 54,250
12.	Masoni Delia	» 53,750
13.	Guareschi Giuseppina	» 53,687
14.	Posi Degl'Innocenti Irma	» 52,781
15.	Margheri Pierina	» 52,531
16.	Valmori Cesarina	» 52,437
17.	Fregoso Frida	» 52,375
18.	Meucci Viciani Piera	» 52,250
19.	Pini Recchia Ada	» 52,156
20.	Ermini Marchiani Lora	» 52,081
21.	Pini Anna Maria	» 52,062
22.	Bottero Maria Teresa	» 51,687
23.	Montroni Argentina	» 51,531
24.	Rosso Manzini Caterina	» 50,937
25.	Serantono Dora	punti 50,625
26.	Granaroli Concetta	» 50,375
27.	Bigi Bruna	» 50,343
28.	Santini Bice	» 50,312
29.	Francioni Bruna	» 50,218
30.	Massini Luigina	» 50,156
31.	Bigi Dina	» 50,000
32.	Bertoncelli Giuseppina	» 49,937
33.	Rebeschini Emilia	» 49,375
34.	Bonciani Iole	» 49,312
35.	Bellucci Elvira	» 48,968
36.	Pini Socci Gina	» 48,187
37.	Pianigiani Cecilia	» 48,125
38.	Tasselli Flora	» 48,093
39.	Gori Lepri Eleonora	» 48,062
40.	Landi Rubinia	» 48,031
41.	Porri Giovanna	» 47,937
42.	Ravaioli Maria	» 47,593
43.	Tirinnanzi Beatrice	» 47,562
44.	Gambi Marietta	» 47,343
45.	Fanti Bruna	» 47,312
46.	Niccolini Moretti Eugenia	» 47,062
47.	Inglesi Margherita	» 47,000
48.	Bianchi Carlina	» 46,406
49.	Giustini Salmoiraghi Frida	» 45,937
50.	Belli Teresa	» 45,781
51.	Angelotti Luigia	» 45,750
52.	Androsoni Vanda	» 45,437
53.	Mengoni Maria	» 45,156
54.	Giannelli Norma	» 44,218
55.	Bini Emma	» 43,781
56.	Carcassi Adriana	» 43,750
57.	Albini Elodia	» 42,906
58.	Rotondi Luisa	» 42,506
59.	Bisogni Pace	» 40,000
60.	Colli Lucia	» 38,343
61.	Tori Antonacci Olga	» 37,187

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: GAETANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 2089 del 20 gennaio u. s. col quale si approva la graduatoria a otto posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Visto l'ordine della graduatoria e le sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande, in ordine di preferenza;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnata;

1. Mascagni Lavinia nei Magnini, Impruneta (capoluogo);
2. Guidacci Virginia negli Stacchini, Firenze (distretto n. 14);
3. Biffoli Ada nei Falli, Pontassieve (capoluogo);
4. Batistini Margherita, Montespertoli (capoluogo);
5. Farsetti Orlanda nei Biagini, Signa (S. Mauro a Signa);
6. Verdiani Temi, Carmignano (Seano);
7. Cavini Sara, Greve (Lucolera);
8. Parrini Palmira, S. Casciano Val di Pesa (S. Pancrazio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 16 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: GAETANI

(779)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.